

U.T. – URB. – MODIFICA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BIELLA E LA COOPERATIVA EDILIZIA “LA SPERANZA A.R.L.” PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ DI AREA P.E.E.P. COMPRESA NEL COMPARTO “D”-CHIAVAZZA (lotto 2b parte) PER INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA IN AUTOFINANZIAMENTO

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Premesso:

- che con deliberazione n. 96 del 17 luglio 2002 venne approvato lo schema di convenzione ex art. 35 legge 22-10-1971 n. 865 fra il Comune di Biella e la Cooperativa Edilizia “La Speranza a.r.l.” per la cessione del diritto di proprietà di area P.E.E.P. compresa nel comparto “D” - Chiavazza (lotto 2b parte) per intervento di edilizia residenziale convenzionata in autofinanziamento;
- che con atto rogito notaio Bilotti in data 22.12.2003 rep. 132495/31083 reg. a Biella il 30.12.2003 n. 3174 veniva sottoscritta la convenzione di cui sopra;
- che l’art. 12 della citata convenzione fissa il prezzo base medio di prima assegnazione, salva revisione prezzi a decorrere dal terzo anno successivo all’inizio dei lavori ed applicabile per tutte le cessioni che avverranno nei venti anni di validità della stessa, in € 1.023,00 (euro milleventitre/00) al metro quadrato di superficie lorda vendibile;
- che in data 07.04.2006 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 78/06 per l’edificazione del fabbricato sociale, i cui lavori sono iniziati in data 03.04.07;
- vista la richiesta della Cooperativa Edilizia “La Speranza a.r.l.” con la quale viene richiesta la modifica del prezzo di convenzione da €/mq. 1.023,00 a €/mq. 1.336,82;
- considerato che nel frattempo sono diventate operative le nuove norme di cui alla L. 192 del 19.08.2005 per il contenimento dei consumi energetici che hanno comportato aumenti di costo per il miglioramento delle prestazioni termiche dei fabbricati;
- che nel frattempo sono diventate operative le norme di cui al DPCM 3274 del 30.03.2005 per la nuova definizione delle zone sismiche che ha comportato un aumento dei costi strutturali;
- che il progettista ha dichiarato che l’intervento in oggetto rispetta le normative citate;
- visto il quadro tecnico economico allegato alla richiesta della Cooperativa Edilizia “La Speranza a.r.l.” dal quale risulta un valore di assegnazione calcolato in base alle superfici di concessione edilizia ed ai costi di appalto sostenuti di €/mq.1.336,82 (euro milletrecentotrentasei/82);
- tenuto altresì conto dei limiti di costo della Regione Piemonte per interventi di edilizia residenziale *sovvenzionata* (che presenta costi inferiori sia per la qualità del prodotto che per oneri finanziari ridotti) fissato in €/mq.1.212,00 al dicembre 2006;

- dato atto che la presente deliberazione è stato sottoposta al parere della 2^a Commissione Consiliare;
- dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto, il presente atto, non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/00;
- visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00;
- con voti favorevoli favorevoli n. 20, contrari n. 10 (Unione dei Democratici Cristiani di Centro, Alleanza Nazionale, Forza Italia verso il Partito della Libertà, Lega Nord Padania Piemont), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, Caucino e Rizzo;

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica dell'art.12 della convenzione rogito notaio Bilotti in data 22-12-2003 rep. 22.12.2003 rep. 132495/31083 reg. a Biella il 30.12.2003 n. 3174, fissando il prezzo base medio di prima assegnazione degli alloggi in €/mq. 1.336,82 (euro milletrecentotrentasei/82) al metro quadrato di superficie lorda vendibile;
 2. di dare mandato al Dirigente del Settore proponente, di stipulare la convenzione secondo la modifica ora approvata;
 3. di dare atto che l'intervento proposto non darà luogo ad oneri gestionali a carico del Comune.
-